

Codice deontologico

L'agente esercita professionalmente - per conto di una o più imprese di assicurazione - l'attività di intermediazione, consulenza e gestione per la copertura dei rischi e la soddisfazione dei bisogni assicurativi e previdenziali di persone, aziende ed Enti...

In particolare:

- consiglia i clienti per una adeguata copertura dei loro rischi in base ad una corretta valutazione delle necessità assicurative, previdenziali e patrimoniali;
- fornisce alla propria compagnia di assicurazioni le informazioni per realizzare una corretta stima, valutazione e accettazione diretta dei rischi, nell'ambito del proprio incarico agenziale;
- collabora in caso di sinistro con i liquidatori e i periti incaricati per favorire una giusta e sollecita liquidazione del danno;
- si adopera con la necessaria professionalità anche nell'eventuale svolgimento dei servizi complementari e/o affini all'attività assicurativa. L'agente non si limita alla semplice distribuzione dei servizi ma apporta il suo contributo professionale e originale nella determinazione e soddisfazione dei bisogni del cliente. Nello svolgimento della sua attività professionale si attiene al presente codice deontologico, della cui esistenza e contenuto fornisce opportune informazioni al cliente. L'agente riconosce che l'inosservanza del codice stesso può comportare l'applicazione di sanzioni.

ART.1 - Principi generali

1. L'agente di assicurazioni si attiene, nell'esercizio della professione, ai principi di assoluta probità ed etica; osserva un comportamento improntato a dignità, decoro e trasparenza.
2. L'agente svolge il suo compito di promozione e diffusione del servizio assicurativo anche attraverso un'efficace e corretta azione informativa.
3. L'agente si astiene dall'acquisire contratti attraverso iniziative non compatibili con l'etica ed il decoro della sua attività, ed in particolare, ove ricopra cariche pubbliche, non se ne avvale in forma impropria, per fini professionali.
4. L'agente in relazione a richieste che risultino in contrasto con le norme del presente codice deontologico manifesta il proprio dissenso rifiutando, comunque, ogni richiesta contraria alle norme di legge.
5. L'agente cura in modo costante il suo aggiornamento professionale e quello dei suoi collaboratori.
6. L'agente riconosce l'opportunità di essere provvisto di una copertura assicurativa di responsabilità civile professionale.

1. L'agente di assicurazioni si attiene, nell'esercizio della professione, ai principi di assoluta probità ed etica; osserva un comportamento improntato a dignità, decoro e trasparenza.

2. L'agente svolge il suo compito di promozione e diffusione del servizio assicurativo anche attraverso un'efficace e corretta azione informativa.

3. L'agente si astiene dall'acquisire contratti attraverso iniziative non compatibili con l'etica ed il decoro della sua attività, ed in particolare, ove ricopra cariche pubbliche, non se ne avvale in forma impropria, per fini professionali.

4. L'agente in relazione a richieste che risultino in contrasto con le norme del presente codice deontologico manifesta il proprio dissenso rifiutando, comunque, ogni richiesta contraria alle norme di legge.

5. L'agente cura in modo costante il suo aggiornamento professionale e quello dei suoi collaboratori.

6. L'agente riconosce l'opportunità di essere provvisto di una copertura assicurativa di responsabilità civile professionale.

ART.2 - Rapporto con la clientela

1. L'agente si impegna ad informare i propri clienti in modo chiaro ed evidente, anche attraverso targhe ed affissioni presso i locali agenziali, della sua qualifica professionale e della denominazione della/e impresa/e per cui opera. Si impegna, altresì, a far rispettare tale principio di trasparenza anche dai parte dei subagenti e collaboratori. 2. L'agente valuta attentamente le necessità assicurative del cliente (persona, azienda o Ente) in relazione alle informazioni personali, professionali e patrimoniali acquisite e gli propone, nell'ambito del proprio incarico, le forme" di garanzia ritenute" più idonee; lo informa inoltre con precisione sulle caratteristiche dei contratti, ivi compresa la loro durata, chiarendo i diritti e gli obblighi che derivano da tutte le condizioni di assicurazione. 3. L'agente fornisce, con semplicità e chiarezza, tutte le notizie che vengono richieste dal cliente, nonché tutte le informazioni utili per la corretta individuazione e prevenzione del rischio, ai fini della definizione delle garanzie e della determinazione del premio. . 4. Nel caso in cui il cliente, indipendentemente dai consigli forniti, voglia imporre U!R sua scelta che comunque non risulta in contrasto con i principi di assunzione del rischio, l'agente, nel darne attuazione manifesta al cliente le motivazioni dell'eventuale dissenso. 5. L'agente informa il cliente della necessità di comunicare senza indugio eventuali modifiche del rischio assicurato per un tempestivo aggiornamento delle copertura assicurative. 6. L'agente mette a disposizione del cliente un servizio fondato su una gestione amministrativa e contabile di qualità. Fornisce il proprio servizio con scrupolo e diligenza anche dopo la stipulazione del contratto indipendentemente dall'importanza dell'affare.

ART.3 - Riservatezza

Tutte le notizie acquisite riguardanti l'attività e la sfera personale dei clienti 801!10 riservate. La riservatezza non è opponibile alla propria compagnia, limitatamente alle informazioni strettamente connesse alla copertura assicurativa e/o agli altri servizi per i quali le informazioni stesse sono state acquisite.

ART.4 - Rapporto con i collaboratori di agenzia

L'agente si impegna ad organizzare la gestione agenziale nel rispetto dei principi del presente codice deontologico. Si adopera in particolare affinché i suoi collaboratori (dipendenti o autonomi) operino sotto il suo costante controllo e responsabilità e si attengano al1 ` osservanza del presente codice.

ART. 5 - Rapporto con le imprese preponenti

1. L'incarico agenziale è assolto con lealtà, professionalità e senso di responsabilità; a tal fine l'agente opera con la massima oculatezza nella selezione dei rischi e nella segnalazione di tutti gli elementi che possano consentire alla propria compagnia di assumere gli affari con valutazioni più obiettive. L'agente conosce tutte le modalità operative comunicate ed i prodotti

proposti dalla compagnia all'agente stesso, in modo da essere in grado di offrire le coperture più adeguate ai suoi clienti. 2. L'agente si impegna a tenere una regolare contabilità della propria attività a fornire alla propria compagnia le scritture relative ai premi incassati e ai pagamenti effettuati e a provvedere, nei tempi e con le modalità concordate, a rimettere ad essa puntualmente il denaro di terzi e/o della compagnia medesima che detiene in ragione della sua attività professionale. 3. L'agente si rende interprete delle esigenze dei clienti e rappresenta, alla propria compagnia le innovazioni e le modifiche dei prodotti assicurativi a suo parere atte a soddisfarle.

ART.6 - Rapporti con la concorrenza

1. L'agente impronta alla massima correttezza i rapporti verso i colleghi e verso tutti gli altri operatori del mercato anche sul piano concorrenziale. 2. In caso di coassicurazione o gestione associata di un'operazione di assicurazione, l'agente rispetta scrupolosamente gli accordi conclusi per una corretta gestione comune. 3. L'agente, in caso di controversia con un collega, ne ricerca in via preliminare la composizione bonaria con ogni possibile iniziativa di conciliazione e, in caso di non conciliabilità, ricorre preferibilmente all'istituto dell'arbitrato irrituale.

ART.7 - Rapporto .con le Istituzioni e con gli Organismi di settore

1. L'agente collabora con l'Autorità regolamentare e di vigilanza del settore assicurativo, fornisce le informazioni che gli siano da questa richieste e segnala casi di abusivo esercizio della professione, nonché i fatti che ritiene rilevanti per il corretto funzionamento del mercato assicurativo secondo i principi enunciati nel presente codice deontologico.

2. A tal fine, si rapporta fattivamente anche con le Istituzioni e gli organismi che curano gli interessi del settore.

1. L'agente di assicurazioni si attiene, nell'esercizio della professione, ai principi di assoluta probità ed etica; osserva un comportamento improntato a dignità, decoro e trasparenza.

1. L'agente di assicurazioni si attiene, nell'esercizio della professione, ai principi di assoluta probità ed etica; osserva un comportamento improntato a dignità, decoro e trasparenza.

2. L'agente svolge il suo compito di promozione e diffusione del servizio assicurativo anche attraverso un'efficace e corretta azione informativa.

3. L'agente si astiene dall'acquisire contratti attraverso iniziative non compatibili con l'etica ed il decoro della sua attività, ed in particolare, ove ricopra cariche pubbliche, non se ne avvale in forma impropria, per fini professionali.

4. L'agente in relazione a richieste che risultino in contrasto con le norme del presente codice deontologico manifesta il proprio dissenso rifiutando, comunque, ogni richiesta contraria alle norme di legge.

5. L'agente cura in modo costante il suo aggiornamento professionale e quello dei suoi collaboratori.

6. L'agente riconosce l'opportunità di essere provvisto di una copertura assicurativa di responsabilità civile professionale.